



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

COPIA

ANNO 2018

N. 53 del Reg. Delibere di Assemblea

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS. 175 DEL 2016 E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

L'anno **DUEMILADICIOTTO** (2018), il giorno **17** del mese di **Dicembre** alle ore **15:45** nella sala riunioni in Via C. Frangipane n. 3 in Tarcento, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Nominativo</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente / Assente</i>
Steccati Mauro	Presidente Sindaco del COMUNE DI TARCENTO	Presente
Poiana Barbara	Componente Delegato del COMUNE DI ATTIMIS	Presente
Assaloni Vannes	Componente Vice-Sindaco del COMUNE DI CASSACCO	Presente
Zani Claudio	Componente Sindaco del COMUNE DI FAEDIS	Presente
Marchiol Guido	Componente Sindaco del COMUNE DI LUSEVERA	Assente
Bressani Gloria	Componente Sindaco del COMUNE DI NIMIS	Presente
Romito Andrea	Componente Sindaco del COMUNE DI POVOLETTO	Presente
Semic Sabrina	Componente Vice-Sindaco del COMUNE DI TAIPANA	Presente

PRESENTI: n. 07

ASSENTI: n. 01

Assiste il Segretario UTI del Torre dott. Coiz Marco.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Steccati Mauro nella sua qualità di Presidente Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi l'Assemblea dei Sindaci adotta la seguente deliberazione:

Unione Territoriale Intercomunale del Torre



OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175 del 2016 e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 - Ricognizione partecipazioni possedute - determinazioni conseguenti

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii “*Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative*”;

VISTO l'art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “*Le Unioni territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale*”;

VISTO lo Statuto dell'ente, approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1393 dd. 22 luglio 2016, avente ad oggetto: LR 26/2014. Art. 38. Approvazione del Piano di successione e subentro della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 22/2018 “*APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI.*”

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 53 dd. 29/10/2018 avente ad oggetto “*APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2018-2020*”;

RICHIAMATO l'art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 “*Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale intercomunale secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014*”;

RICHIAMATI:

il Decreto del Presidente n. 10 dd. 27/06/2018 avente per oggetto: “Conferimento incarico di Segretario dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre al dott. Marco Coiz e conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa” sino al 31/12/2018”;

il Decreto del Presidente n. 14 dd. 30/07/2018 avente per oggetto: “Conferimento incarico di Direttore Generale dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre al dott. Marco Coiz”

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione della L. 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP), come successivamente modificato ed integrato;

VISTO che ai sensi del predetto TUSP (art. 4) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Unioni dei Comuni, non possono, direttamente od indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che L'Unione Territoriale Intercomunale, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2 del D. Lgs. 175/2016, e comunque nei limiti di cui al comma 1, del predetto articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;



c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016."

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

- ovvero ai sensi dell'art. 4, co. 6, del D. Lgs. 175/2016 che fa salva "la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014". Si tratta, nello specifico, della disposizione contenuta nel regolamento sui fondi comunitari che si riferisce al G.A.L. e così recita: "1. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. 2. L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita. 3. I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti: a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone la capacità di gestione dei progetti; b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta; c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia; d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione; e) ricevere e valutare le domande di sostegno; f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione; g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia. 4. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. 5. Nel caso delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), i compiti di cui al paragrafo 3, lettera f), del presente articolo possono essere svolti dall'autorità di gestione responsabile".

RILEVATO:

- che per effetto dell'art. 24 del D. Lgs. 175 del 2016, entro il 30 settembre 2017 si doveva procedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

- che con riferimento alle immobilizzazioni finanziarie, come risultante dal Rendiconto 2017, l'UTI del Torre alla data di riferimento di cui al piano di revisione previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, deteneva le seguenti partecipazioni derivanti dal piano di subentro dalla Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio sulla base della riforma degli Enti Locali avviata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la Legge Regione n. 26 del 2014:

a) NET s.p.a. quota 0,004690 pari ad Euro 983,19;

b) Torre Natisone GAL Soc. Cons. a r.l., quota 42,22% pari ad Euro 9.558,71.

che con riferimento alle suddette partecipazioni non risulta essere stato adottato dall'UTI del Torre il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 19/08/2016 n. 175;

- che risulta quindi doverosa da parte dell'Assemblea dell'UTI del Torre una analisi di tali partecipazioni, della loro conformità alla normativa vigente e della eventuale necessità dell'adozione di adeguati provvedimenti di

Unione Territoriale Intercomunale del Torre



razionalizzazione o dismissione delle quote;

- che la Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia con propria nota Prot. 3269 del 21/11/2017 aveva rilevato all'UTI del Torre la mancata adozione nel termine del 30 settembre 2017 del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni;

- che con nota pec del Presidente dell'UTI del Torre del 28/11/2017 di risposta ai rilievi suddetti della Corte dei Conti, veniva rappresentato che il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni non era stato ancora adottato dall'UTI in quanto, in qualità di socio della Torre Natison GAL Soc. Cons. a r.l., si poneva la necessità di un adeguato approfondimento nel merito;

che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con propria nota prot. DT103653 del 21/12/2017 ha sollecitato all'UTI del Torre l'adozione del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni;

- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con propria nota prot. DT70751 del 22/09/2017, a seguito di specifica, ha espresso un parere richiamandosi all'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 175/2016, in base al quale: "per quanto riguarda l'assoggettabilità dei Gruppi di Azione Locale alla razionalizzazione straordinaria e periodica prevista dal nuovo Testo unico sulle partecipate, sembra potersi ritenere che i GAL, pur se costituiti ai sensi della norma sopra riportata, non possano godere di una disciplina derogatoria in merito ai requisiti economico patrimoniali previsti dagli art. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016. Sicché, in assenza di tali requisiti, anche per queste società deve procedersi alla revisione straordinaria e razionalizzazione periodica prevista dalle norme richiamate."

TENUTO CONTO che ai fini di quanto sopra devono costituire oggetto di alienazione o delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016, - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1, del D. Lgs. 175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del D. Lgs. 175/2016;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2, del D. Lgs. 175/2016;

3) previste dall'art. 20, co. 2, del D. Lgs. 175/2016:

"a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 devono essere applicate avendo a riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3bis del D.L. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento sempre che l'affidamento del servizio sia avvenuto per il tramite di procedure ad evidenza pubblica ovvero che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 (in house);

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riferimento all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Unione Territoriale Intercomunale del Torre



TENUTO CONTO:

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazioni;
- che con la ricognizione straordinaria e periodica occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione;
- che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VISTE le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni rese con la Deliberazione del 19 luglio 2017 dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti a tenore della quale:

- la ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità;
- la ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. n. 190/2014;
- l'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs., n. 175/2016;
- la ricognizione è rilevante anche con riferimento alle partecipazioni indirette che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g);
- Il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento;
- l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
- gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione / razionalizzazione / fusione / mantenimento della partecipazione senza interventi);
- nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito;

DATO ATTO che l'Unione Territoriale Intercomunale è stata attivata in seguito della soppressione della preesistente Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio a decorrere dal 01/08/2016 e che il Piano di Razionalizzazione delle società partecipate approvato, ai sensi dell'art. 1 commi 611 e seguenti della L. 190/2014, precede, quindi, la creazione dell'Ente;

CONSIDERATO:

1) che, come sopra già evidenziato, alla data del 23 settembre 2016 l'Unione Territoriale Intercomunale del Torre risultava essere titolare delle seguenti partecipazioni dirette:

- a) NET s.p.a. quota 0,004690 pari ad Euro 983,19;
- b) Torre Natisone GAL Soc. Cons. a r.l., quota 42,22% pari ad Euro 9.558,71.

- che da una analisi condotta circa la NET s.p.a., società in house ad integrale capitale pubblico, si è appreso che la medesima detiene le seguenti partecipazioni societarie:

- a) EXE s.p.a. In liquidazione

Unione Territoriale Intercomunale del Torre



b) ECOSINERGIE Soc. Cons. a r.l.;

2) che la Corte dei Conti, Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con la Deliberazione n. 61/2017/PAR ha espresso il parere secondo il quale “nel piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, l'Ente deve includere anche le società indirettamente partecipate per il tramite di proprie società in house”;

PRESO ATTO

- che il comma 5, dell'art. 24, del D. Lgs. 175/2016, dispone che “in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile”

- che, impregiudicata ogni responsabilità connessa al ritardo, appare doveroso in questa sede procedere al Piano di razionalizzazione delle partecipazioni previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 per l'anno 2018 dando atto che lo stesso assorbe, in considerazione della data di approvazione, anche il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. 175/2016;

- che quanto sopra appare coerente con il fatto che a seguito della mancata adozione del Piano previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 entro il 30/09/2017 non sono state intraprese le azioni di cui all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile e, pertanto, le quote societarie risultano ancora in capo all'Amministrazione;

- che, in ogni caso, appare opportuna una valutazione da parte dell'UTI del Torre in ordine al mantenimento o dismissione delle partecipazioni detenute dalla medesima al fine dell'esercizio della discrezionalità amministrativa che consenta una valutazione politica delle necessità del territorio alle quali le partecipazioni societarie dovrebbero essere orientate;

DATO ATTO che rispetto al 23/09/2018 non sono intervenute modifiche in ordine alle partecipazioni detenute dall'UTI del Torre;

CONSIDERATO

- che con riferimento a NET s.p.a., tale partecipazione deriva dal piano di subentro della Comunità Montana del Torre Natisone e Collio. Tale società, ad intero capitale pubblico, esercita secondo il modulo in-house il servizio di gestione dell'igiene urbana di diversi Comuni del Friuli Venezia Giulia. La Comunità Montana del Torre Natisone e Collio, in qualità di socio, aveva provveduto a seguito di appositi contratti di servizio, su delega dei Comuni di Attimis e Faedis oggi rientranti nel territorio dell'UTI del Torre, a provvedere all'affidamento del servizio di igiene urbana ed ambientale per i territori di tali suddetti Comuni sino al 31/12/2020. Da ultimo con Deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci del 27 marzo 2017 l'UTI del Torre prendeva specificamente atto della prosecuzione in delega all'UTI del Torre del servizio di igiene urbana a favore dei Comuni di Attimis e Faedis;

- che con riferimento a Torre Natisone GAL Soc. Cons. a r.l., tale partecipazione deriva dal piano di subentro della Comunità Montana del Torre Natisone e Collio. Tale partecipazione è costituita ai sensi dell'art. 4, co. 6, del D. Lgs. 175/2016 che fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

RITENUTO, visti i termini temporali imposti dalla normativa, di provvedere all'approvazione del piano di revisione periodica delle partecipazioni dando atto che lo stesso, data la data di approvazione, assorbe nei contenuti anche il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni;

VISTE le allegate schede costituenti il Piano di revisione delle partecipazioni possedute dall'Unione Territoriale Intercomunale del Torre alla data del 23 settembre 2016 rimaste inalterate sino alla data di approvazione della presente deliberazione e dato atto che non sussistono le condizioni per procedere ad alienazioni, razionalizzazioni, aggregazioni o messa in liquidazione con le specificazioni indicate nelle schede medesime e di seguito qui sinteticamente riproposte;

CONSIDERATO, infatti, che:

1) per quanto riguarda la partecipazione indiretta nella EXE s.p.a. in liquidazione detenuta dalla NET s.p.a. è già stata disposta la liquidazione della società che, però, sconta nei tempi il passaggio dei rapporti giuridici dalla soppressa Provincia di Udine alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Unione Territoriale Intercomunale del Torre



2) che per quanto riguarda la partecipazione diretta nel Torre Natisone GAL Soc. Cons. a r.l. in ordine alla verifica della compatibilità dei requisiti previsti dall'art. 20, co. 2, del D. Lgs. 175/2016:

- il Torre Natisone GAL Soc. Cons. a r.l., ha un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri ed opera per il tramite di tre dipendenti;

- Il Torre Natisone GAL Soc. Cons. a r.l., solo saltuariamente svolge attività fatturabili e prendendo a riferimento i dati del Conto economico sociale si desume (in un'ottica sostanzialistica del termine fatturato ricomprendente i ricavi delle vendite e delle prestazioni oltre che gli altri ricavi e proventi) che il valore della produzione non ha superato nel triennio il milione di euro;

- Il Torre Natisone GAL Soc. Cons. a r.l., ha conseguito il seguente risultato della gestione:

2017 utile Euro 1930;

2016 perdita Euro 31221;

2015 perdita Euro 58326;

2014 utile Euro 371;

2013 perdita Euro 1252;

2012 utile Euro 1235.

Per tale partecipazione, quindi, al fine di un suo mantenimento si rende opportuna una modifica statutaria che prevede la riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione inferiore o pari a quello dei dipendenti. Il requisito del fatturato, seppur indicato dalla norma, può ritenersi non pertinente alla tipologia di società che, di fatto, rappresenta solo lo strumento giuridico per l'esercizio di una attività consortile a favore dei soci e del territorio facente parte degli Enti pubblici soci. Tale limite, infatti, non risulta essere rapportabile alla tipologia di attività del consorzio che non esercita attività fatturabile al mercato o ai soci.

VISTA la nota del 31/11/2018 prot. 4606-P a firma del Presidente dell'UTI del Torre con la quale richiede al Torre Natisone GAL Soc. Cons. a r.l., ai fini della approvazione del presente Piano, la disponibilità alla convocazione di una apposita assemblea sociale finalizzata ad una modifica statutaria che preveda:

- riduzione nei limiti di legge del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;

- previsione in statuto societario della possibilità di finanziamento soci di cui all'art. 2615-ter c.c. E regolamentazione della ripartizione e dei limiti;

- previsione in statuto di adeguata programmazione finanziaria preventiva triennale funzionale alla approvazione dei bilanci di previsione dei soci pubblici;

RITENUTO, a fronte di quanto sopra espresso:

- di prevedere il mantenimento delle partecipazioni dirette detenute dall'Ente in quanto strettamente funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, dando nel contempo atto, che con riferimento alla partecipazione nel Torre Natisone GAL Soc. Cons. a r.l. si rinvia al piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni dell'anno 2019 la verifica dell'avvenuta effettiva modifica dello statuto societario che recepisca le richieste avanzate dall'Unione Territoriale del Torre ritenendo le stesse prerogative essenziali per il mantenimento della partecipazione;

- con riferimento alla partecipazione indiretta EXE s.p.a in liquidazione detenuta dalla NET s.p.a è già stata disposta la liquidazione della società che, però, sconta nei tempi il passaggio dei rapporti giuridici dalla soppressa Provincia di Udine alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del Dlgs. 267/2000;

AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.N. 174/2012, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria esprime parere di regolarità tecnica favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.N. 174/2012, il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria esprime parere di regolarità contabile favorevole;

CON VOTI espressi ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sopra esposte sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Unione Territoriale Intercomunale del Torre



2. **DI APPROVARE** la ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Unione Territoriale del Torre alla data della approvazione della presente dando atto che la medesima situazione era presente alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che allo stato non sussistono le condizioni per procedere ad alienazioni, razionalizzazioni, aggregazioni o messa in liquidazione delle partecipazioni possedute con eccezione della partecipazione indiretta EXE s.p.a in liquidazione detenuta dalla NET s.p.a per la quale è già stata disposta la liquidazione della società che, però, sconta nei tempi il passaggio dei rapporti giuridici dalla soppressa Provincia di Udine alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
4. **DI DARE ATTO** che il mantenimento della partecipazione diretta nella Torre Natisone GAL Soc. Cons. a.r.l è condizionata ad una modifica dello statuto societario che preveda:
 - riduzione nei limiti di legge del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione;
 - previsione in statuto societario della possibilità di finanziamento soci di cui all'art. 2615-ter c.c., regolamentazione della ripartizione e limiti della medesima;
 - previsione in statuto di adeguata programmazione finanziaria preventiva triennale funzionale alla approvazione dei bilanci di previsione dei soci pubblici; ovvero la trasformazione della forma giuridica in Consorzio ai sensi degli artt. 2602 cc. e seguenti;
ovvero la trasformazione della forma giuridica in Consorzio ai sensi degli artt. 2602 cc. e seguenti;
5. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'U.T.I. del Torre;
6. **CHE L'ESITO** della presente ricognizione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014, e s.m.i., con le modalità di cui al D.M. 25 gennaio 2015, e s.m.i., tenuto conto di quanto contenuto nell'art. 21 del Decreto correttivo al D. Lgs. 175/2016;
7. **DI PUBBLICARE** la presente ricognizione nella apposita sezione del sito istituzionale in "Amministrazione trasparente";

INDI, con separata unanime e palese votazione

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11.12.2003 n. 21 e ss.mm.ii.



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147bis D.Lgs.n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica ed alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione.

Tarcento, li 13 dicembre 2018

IL RESPONSABILE
F.TO LORENZO FOSCHIA

<p><i>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</i></p>

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175 del 2016 e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 - Ricognizione partecipazioni possedute - determinazioni conseguenti

N. del. 2018/51

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Tarcento, li 13 dicembre 2018

Il Responsabile
F.TO LORENZO FOSCHIA



Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Sig. Steccati Mauro

Il Segretario UTI
F.to dott. Coiz Marco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 22/12/2018 al 05/01/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Tarcento, li 22/12/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sig.ra Simonetta Zuliani

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.